

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2064

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDINI, SCELBA, AMODIO, ARMANI, AZZARO, BALDI, BASSI, BIANCHI GERARDO, BIAGGI NULLO, BERTÈ, BIASUTTI, BOLOGNA, BUFFONE, BUTTÈ, BUZZI, CAJAZZA, CANESTRARI, CASTELLUCCI, CAVALLARO FRANCESCO, COLLEONI, COLLESELLI, CONCI ELISABETTA, COSSIGA, D'AMATO, DALL'ARMELLINA, DEL CASTILLO, DE ZAN, ELKAN, FOLCHI, FODERARO, FRANCESCHINI, GAGLIARDI, GENNAI TONIETTI ERISIA, GHIO, GIGLIA, GITTI, LAFORGIA, LOMBARDI RUGGERO, LUCIFREDI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLI GINO, MENGOZZI, MERENDA, NUCCI, ORIGLIA, PATRINI, PUCCI ERNESTO, QUINTIERI, RACCHETTI, RADI, RAMPA, REALE GIUSEPPE, RESTIVO, RIPAMONTI, ROMANATO, RUFFINI, SALVI, SANGALLI, SARTI, SAVIO EMANUELA, SCALIA, SCARASCIA MUGNOZZA, SGARLATA, TAMBRONI, URSO, VEDOVATO, ZANIBELLI, ZUGNO

Presentata il 9 febbraio 1965

Modifiche all'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
e all'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'integrazione economica europea è in fase di espansione: il suo successo è indubbio. Essa non basta però a contribuire all'unità dell'Europa (fine ultimo dei trattati di Roma), se non è base alla costruzione anche di una comunità politica in cui si esprima un'autorità sopranazionale. D'altronde, senza fondamento politico, anche la stessa costruzione economica, finirebbe per cadere in crisi.

Di tutto ciò sono convinti anche quei gruppi politici italiani che fanno, dell'europesimo, parte fondamentale dei loro programmi: da tempo si parla infatti, in molte sedi autorevoli, di rilancio politico dell'Europa.

Ma l'unità politica non può essere un'operazione di vertici, che si concluda senza una autentica e diretta partecipazione popolare. La coscienza europea deve radicarsi anche sul piano politico e deve essere assimilata anche dalle masse popolari.

A tale fine, ora primario e fondamentale, quando è giunta ormai in fase di avanzata attuazione la Comunità economica, può ritenersi confacente soltanto l'elezione a suffragio universale delle rappresentanze dei singoli paesi al Parlamento europeo.

Il suffragio stesso presuppone, infatti, che i candidati al Parlamento europeo svolgano i loro comizi in riferimento agli specifici problemi europei; presuppone cioè che dell'Europa si dibatta sulle piazze, che l'idea dell'Europa circoli e si diffonda fra tutti i cittadini.

Un Parlamento europeo eletto da un'autentica base elettorale si presenterà così sostanzialmente modificato, rispetto all'attuale, nella sua stessa essenza e sarà idoneo a subire quelle trasformazioni funzionali che sembrano ormai indispensabili.

Il Parlamento europeo, nato dall'applicazione dell'articolo 138 del Trattato, è certa-

mente istituzione che, nonostante la scarsità dei suoi poteri, ha retto bene alla prova: esso ha concorso alla elaborazione di regolamenti comunitari, ha preso coraggiose posizioni politiche, ha cercato di dilatare le competenze della Comunità, ha favorito la possibilità di instaurazione di un'Europa politica. D'altronde la sua competenza tipica, il suo funzionare come organo di controllo degli esecutivi, come istituzione che dà indirizzi e direttive lasciando sovente agli esecutivi, con una specie di delega, il potere legislativo, non solo gli hanno consentito una funzionalità efficace: può darsi addirittura che la sua forma attuale anticipi la futura evoluzione dei nostri stessi parlamenti nazionali. In essi, infatti, le funzioni di controllo tendono a più larga area di competenze mentre, di contro, la funzione legislativa diventa sempre più macchinosa, scarsamente penetrante e bisognosa di ricorso alla delega.

Manca però al Parlamento europeo attuale una componente essenziale: il voto popolare. Il Governo italiano ed il suo Ministro degli esteri hanno posto in piena luce l'urgenza ed il valore delle elezioni europee. Voci autorevoli si sono levate anche nel nostro Parlamento in appoggio a tale presa di posizione. Occorre invero che, anche alle nostre Camere, siano sottoposte iniziative che valgano a testimoniare la nostra volontà di giungere alle elezioni dirette del Parlamento europeo.

* * *

È tempo che si comprenda, d'altronde, come i poteri del Parlamento europeo debbano essere ampliati non solo per i prevedibili sviluppi istituzionali, ma anche per assicurare maggiore efficacia operativa alla attuale Comunità economica europea. Non vi sono forse molti regolamenti emanati dalla Commissione o dal Consiglio dei ministri che diventano — in taluni casi — vincolanti per i sei Stati senza il concorso normativo dei Parlamenti nazionali?

È vero che il Parlamento europeo esprime il parere sui Regolamenti: si tratta però di un parere che non sempre può modificare le norme proposte né condizionare l'autorità del Consiglio dei ministri.

Dobbiamo lasciare tutta una delicata legislatura *in fieri*, pur costitutiva dell'Europa economica, al di fuori del controllo parlamentare?

Vorremmo quindi dire che l'esigenza di un Parlamento europeo dotato di maggiori poteri nasce, oltre che da prospettive politiche, anche dalle necessità funzionali della Comunità europea quale è oggi realizzata nella linea dei Trattati di Roma.

È proprio per ottenere una migliore funzionalità delle istituzioni che noi apprezziamo nel giusto valore, anche la proposta di fusione degli esecutivi comunitari.

In molti settori, la fusione dei Trattati si impone (a dimostrarlo basterebbe considerare il settore dell'energia, suddiviso oggi tra la C.E.C.A., per il carbone, la C.E.E. per gli idrocarburi, la C.E.E.A. per l'atomo). Occorre però rammentare che, se in taluni impegni di politica comunitaria, non è ancora possibile raggiungere i risultati sperati, tale carenza non dipende solo dal fatto che le Comunità sono separate e regolate da Trattati diversi: dipende piuttosto dal fatto che è mancata, in verità, la volontà politica di attuare l'accordo economico. Una politica comune è stata disegnata solo là dove le parti in concorrenza avevano interesse a realizzarla (tipico il caso della politica agraria): non è stata definita invece là dove non vi era una coincidenza preminente di interessi nazionali.

Che cosa dimostra tutto questo? La necessità di collocare la progressiva costruzione dell'Europa economica nel contesto di una progressiva costruzione politica e democratica dell'Europa.

* * *

L'elezione diretta del Parlamento europeo — primo atto fondamentale di tale costruzione — è d'altronde contemplata dall'articolo 138 del Trattato di Roma. Esso prevede l'elezione a « suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri », e perciò l'Assemblea parlamentare europea ha già elaborato anche « progetti intesi a permettere le elezioni » e che costituirebbero ottima base per le decisioni del Consiglio dei Ministri della C.E.E.

È bene qui ricordare che l'articolo 138 del Trattato di Roma, così suona infatti:

Art. 138. — 1) L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro;

2) il numero dei delegati è fissato come segue: Belgio, 14; Germania, 36; Francia, 36; Italia, 36; Lussemburgo, 6; Paesi Bassi, 14;

3) l'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Quale la situazione di fatto al momento presente? Nonostante ogni buona volontà, gli Stati membri della Comunità non hanno trovato il necessario accordo per dare esecuzione al comma terzo dell'articolo 138, per organizzare cioè elezioni a suffragio universale e per aumentare, di conseguenza, il numero dei componenti dell'Assemblea Parlamentare Europea. Ciò che manca, oggi, è la volontà politica dei governi: ecco perché ci sembra opportuno sollecitare una presa di posizione dei Parlamenti nazionali, a cominciare da quello italiano: una presa di posizione che assicuri, almeno, una elezione per voto universale dei nostri attuali 36 rappresentanti al Parlamento europeo.

La proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporvi, tende ad assicurare un presupposto indispensabile per elezioni europee in attesa che venga data attuazione al comma terzo dell'articolo 138 del Trattato C.E.E.

In verità il primo passo da compiere è quello di modificare quegli articoli della nostra Costituzione che fissano il numero dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in modo che vi siano 24 deputati e 12 senatori in più degli attuali: essi dovranno costituire la rappresentanza dell'Italia al Parlamento europeo, tenuto ovviamente conto del rapporto numerico fissato dalla Costituzione tra i componenti delle due Camere.

(1) Riteniamo sia utile precisare, a proposito di tali modalità, che, secondo l'interpretazione che sembra più corretta, l'uniformità stabilita dal Trattato non deve intendersi come adozione di norme identiche, ma di uguali principi. Giustamente l'on. Dehousse, Presidente del Gruppo di lavoro per l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo, afferma in proposito:

« Uniformità non è necessariamente sinonimo di identità. In tutte le nostre legislazioni abbiamo quelle che si chiamano leggi uniformi, per esempio quelle sulla lettera di cambio e sull'as-

Il lungo iter della procedura costituzionale ci consentirà di determinare, in seguito, con la legge ordinaria di attuazione, il dettaglio della procedura per l'elezione di tale rappresentanza.

La legge ordinaria, in base al progetto di convenzione già proposto dal Parlamento europeo (v. allegato A) definirà poi anche la compatibilità o meno tra la carica di deputato nazionale ed europeo tenendo calcolo — in ogni caso — che la funzione precisa ed esclusiva dei 36 parlamentari è già definita dall'articolo unico della presente legge costituzionale. Questa funzione rimane d'altronde tale anche nella ipotesi che si pervenisse all'accordo tra i governi per una elezione a suffragio universale dei membri del Parlamento europeo secondo modalità concordate tra tutti i paesi della Comunità (1).

La proposta di legge che abbiamo quindi l'onore di sottoporre al vostro autorevole esame, onorevoli colleghi, si differenzia sostanzialmente, quanto a contenuto e a forma, da analoghe proposte presentate di recente al Parlamento francese e al Parlamento tedesco (v. allegati B e C). È, la nostra, una proposta che cerca di fornire la premessa costituzionale, indispensabile allo stato attuale, per l'insediamento di un'autentica assise europea.

Onorevoli colleghi: queste sono le ragioni per le quali — pur convinti di sollecitarvi soluzioni parziali — abbiamo voluto sottoporre al vostro giudizio e al vostro voto la unita proposta di legge che ha, in definitiva, lo scopo di consentire la prima affermazione esplicita della presenza europea nel nostro ordinamento costituzionale.

Confidiamo ora nel vostro appoggio, sicuri che, anche in questa occasione, il Parlamento italiano riaffermerà la sua tradizionale vocazione europeistica.

segno, che sono il risultato di convenzioni internazionali.

Queste leggi uniformi non sono leggi identiche, ma comportano un certo margine di libertà e di sfumature da parte delle legislazioni nazionali. I Trattati non dicono nemmeno che la procedura uniforme per l'elezione a suffragio universale diretto debba essere raggiunta di primo acchito. Si può benissimo concepire che questa uniformità sia realizzata in due stadi: lo stadio di un periodo transitorio, poi quello di un periodo definitivo». (Assemblea Parlamentare Europea, resoconto stenografico della seduta del 10 maggio 1960, pagina 23).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

I 630 deputati previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, che ha modificato l'articolo 56 della Costituzione ed i 315 senatori previsti dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha modificato l'articolo 57 della Costituzione sono integrati, rispettivamente, da 24 deputati e da 12 senatori che costituiscono la rappresentanza dell'Italia al Parlamento europeo.

ALLEGATO A.

TESTI RELATIVI ALL'ELEZIONE A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA IL 17 MAGGIO 1960

TRASMESSI AI CONSIGLI DELLE COMUNITÀ EUROPEE IL 20 GIUGNO 1960

RISOLUZIONE

RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CONVENZIONE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO

« *L'Assemblea Parlamentare Europea,*

ritenendo che è venuto il momento di associare direttamente i popoli alla costruzione dell'Europa,

cosciente che un'Assemblea eletta a suffragio universale diretto costituirà elemento essenziale dell'unificazione europea,

in esecuzione del mandato affidatole dai Trattati istitutivi delle Comunità europee, approva il testo seguente del

PROGETTO DI CONVENZIONE

in applicazione dell'articolo 21 § 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dell'articolo 138 § 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e dell'articolo 108 § 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica sulla elezione dell'Assemblea Parlamentare Europea a suffragio universale diretto

Il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

risolti a fondare la missione dell'Assemblea Parlamentare Europea sulla volontà liberamente espressa dalle popolazioni degli Stati membri delle Comunità europee,

preoccupati di rafforzare il carattere rappresentativo dell'Assemblea Parlamentare Europea,

visto l'articolo 21 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

visto l'articolo 138 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto l'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

preso atto del progetto elaborato dall'Assemblea Parlamentare Europea e da essa approvato il 17 maggio 1960,

stabiliscono le seguenti disposizioni e le raccomandano all'approvazione degli Stati membri:

CAPITOLO I.
DELL'ASSEMBLEA ELETTA

ARTICOLO 1.

I rappresentanti dei popoli all'Assemblea Parlamentare Europea sono eletti a suffragio universale diretto.

ARTICOLO 2.

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	42
Germania	108
Francia	108
Italia	108
Lussemburgo	18
Paesi Bassi	42

ARTICOLO 3.

Durante un periodo transitorio, un terzo di questi rappresentanti è eletto in seno ai rispettivi parlamenti secondo una procedura che garantisca ai gruppi politici una equa rappresentanza.

ARTICOLO 4.

Il periodo transitorio ha inizio dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Il suo termine è fissato dall'Assemblea Parlamentare Europea. Esso non può essere anteriore alla fine della terza tappa prevista per l'instaurazione del Mercato comune dall'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea; non può essere posteriore allo scadere della legislatura nel corso della quale questa terza tappa si sarà conclusa.

ARTICOLO 5.

1. — I rappresentanti sono eletti per cinque anni.

Tuttavia il mandato dei rappresentanti eletti dai parlamenti cessa con la perdita del mandato parlamentare nazionale, o comunque alla scadenza del periodo per il quale essi sono stati eletti dai rispettivi parlamenti. Il rappresentante il cui mandato abbia avuto in tal modo fine conserva l'esercizio delle sue funzioni fino alla convalida del suo successore in seno all'Assemblea Parlamentare Europea.

2. — La legislatura quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

ARTICOLO 6.

I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono ricevere né istruzioni né mandato imperativo.

ARTICOLO 7.

1. — Durante il periodo transitorio, la carica di rappresentante dell'Assemblea Parlamentare Europea è compatibile con quella di membro di un Parlamento nazionale.

2. — L'Assemblea deciderà se la compatibilità dei due mandati è applicabile dopo la fine del periodo transitorio.

ARTICOLO 8.

1. — Durante il periodo transitorio,

a) La carica di rappresentante dell'Assemblea Parlamentare Europea è incompatibile con quella di:

membro del governo di uno Stato membro,

membro dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, della Commissione della Comunità Economica Europea o della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

giudice, avvocato generale e cancelliere della Corte di Giustizia delle Comunità europee, membro del Comitato Consultivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

revisore dei conti previsto dall'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o membro della Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e dall'articolo 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

membro dei comitati od organismi creati, in virtù o in applicazione dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa,

membro del Consiglio d'amministrazione, del Comitato direttivo, ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti,

funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

I rappresentanti all'Assemblea Parlamentare Europea che nel corso di una legislatura sono chiamati a ricoprire uno degli incarichi summenzionati, sono sostituiti in base alle disposizioni dell'articolo 17.

b) Ogni Stato membro determina se e in quale misura le incompatibilità fissate dalla sua legislazione per l'esercizio del mandato parlamentare nazionale, sono applicabili all'esercizio del mandato presso l'Assemblea Parlamentare Europea.

2. L'Assemblea deciderà il regime delle incompatibilità applicabile dopo la fine del periodo transitorio.

CAPITOLO II.

DEL REGIME ELETTORALE

ARTICOLO 9.

L'Assemblea Parlamentare Europea stabilisce le norme che dovranno disciplinare, secondo una procedura per quanto possibile uniforme, l'elezione dei rappresentanti dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 4.

Fino all'entrata in vigore di tali norme, il regime elettorale rimane di competenza di ciascuno Stato membro, tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 10.

Sono elettori, in ciascuno Stato membro, con riserva di quanto disposto all'articolo 11, gli uomini e le donne che posseggono i requisiti necessari nel detto Stato membro per partecipare alle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento.

ARTICOLO 11.

L'età minima per esercitare il diritto di voto è di 21 anni compiuti.

I cittadini di uno Stato membro residenti sul territorio di un altro Stato membro, hanno facoltà di esercitare il diritto di voto nel loro paese di origine, che prenderà al riguardo i necessari provvedimenti.

Nel caso in cui lo Stato di residenza consenta parimenti alle persone di cui al capoverso precedente l'esercizio del diritto di voto, le persone stesse non possono votare che una sola volta. Qualsiasi violazione di questa norma sarà passibile delle sanzioni previste dalla legge del paese di origine.

ARTICOLO 12.

Sono eleggibili, in ciascuno Stato membro, gli uomini e le donne che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e che sono cittadini di uno degli Stati firmatari dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, con riserva dei casi di ineleggibilità tradizionale previsti dalle leggi elettorali nazionali.

Le incompatibilità previste all'articolo 8 non implicano ineleggibilità.

ARTICOLO 13.

Le disposizioni che in ciascuno Stato membro disciplinano costituzionalmente l'ammissione dei partiti politici alle elezioni, si applicano per l'elezione all'Assemblea Parlamentare Europea.

ARTICOLO 14.

L'elezione dell'Assemblea Parlamentare Europea avviene lo stesso giorno nei sei Stati membri, questa data sarà fissata in modo da non far coincidere le elezioni nazionali con quelle per l'Assemblea Parlamentare Europea.

Tuttavia, per motivi inerenti alla tradizione o alle condizioni geografiche, ogni Stato membro può decidere che le operazioni di voto si svolgano la vigilia o l'indomani del giorno stabilito, o si protraggano per questi due giorni.

ARTICOLO 15.

1. — L'elezione dell'Assemblea Parlamentare Europea ha luogo al più tardi un mese prima della fine di ogni legislatura.

2. — L'Assemblea Parlamentare Europea si riunisce di diritto il primo martedì successivo al giorno di scadenza del termine di un mese dalla data dell'elezione.

3. — I poteri dell'Assemblea Parlamentare Europea uscente sono prorogati fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

ARTICOLO 16.

L'Assemblea Parlamentare Europea verifica i poteri dei membri eletti e decide sulle eventuali contestazioni.

ARTICOLO 17.

In caso di vacanza di un seggio assegnato a suffragio universale, non si procede ad una elezione suppletiva.

Durante il periodo transitorio, la legge nazionale stabilirà le norme elettorali che consentano, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'attribuzione del seggio ad un nuovo titolare.

In caso di vacanza di un seggio assegnato in conformità all'articolo 3, il Parlamento dello Stato membro procede alla elezione del successore.

ARTICOLO 18.

I candidati o le liste che abbiano ricevuto almeno il 10 per cento dei voti espressi nel collegio elettorale in cui si sono presentati, potranno ottenere il rimborso di alcune spese elettorali.

A tale scopo nel bilancio dell'Assemblea Parlamentare Europea saranno previsti gli stanziamenti necessari a consentire tale rimborso secondo le modalità prestabilite dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

CAPITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 19.

Una Commissione consultiva interinale sarà costituita dai Consigli entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Tale Commissione sarà composta di un egual numero di delegati dei governi degli Stati membri, e di delegati dell'Assemblea Parlamentare Europea.

ARTICOLO 20.

La Commissione consultiva interinale avrà il compito di emanare pareri e di formulare raccomandazioni in merito ai problemi posti dall'elaborazione e dall'applicazione delle disposizioni legislative emanate dagli Stati membri per l'organizzazione delle elezioni dell'Assemblea Parlamentare Europea.

Essa svolgerà questa funzione:

- a) su richiesta del Governo di uno Stato membro,
- b) su richiesta del Parlamento o di una delle Camere del Parlamento,
- c) di propria iniziativa; tuttavia, in tal caso, le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

ARTICOLO 21.

Salvo le disposizioni dell'articolo 14, la prima elezione dell'Assemblea Parlamentare Europea ha luogo la prima domenica successiva allo scadere del periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 22.

La presente Convenzione è redatta in tedesco, francese, italiano e olandese, e i quattro testi fanno ugualmente fede.

ARTICOLO 23.

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

I governi degli Stati membri si impegnano a prendere, entro il più breve termine, i provvedimenti a ciò necessari, compresa, se del caso, la presentazione ai Parlamenti dei documenti legislativi occorrenti per l'approvazione.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana che informerà gli Stati firmatari e le Istituzioni delle Comunità europee.

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità ».

RISOLUZIONE
RELATIVA AL SEGUITO DA DARE AL PROGETTO DI CONVENZIONE

« *L'Assemblea Parlamentare Europea,*

incarica il suo Presidente di trasmettere il progetto di Convenzione approvato il 17 maggio 1960 ai Consigli, in conformità alle disposizioni dei Trattati,

dà mandato ad una delegazione nominata dal suo Presidente, d'accordo con il Presidente della Commissione per gli affari politici e i problemi istituzionali ed i Presidenti dei Gruppi politici, di prendere tutti i contatti utili con le autorità competenti degli Stati membri e con i Consigli delle Comunità europee, al fine di assicurare, entro il più breve termine, l'approvazione e l'entrata in vigore di questo progetto di Convenzione ».

RISOLUZIONE
RELATIVA ALLA PROCEDURA ELETTORALE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO

« *L'Assemblea Parlamentare Europea,*

adotta la seguente linea di condotta:

a) essa rivolge ai Consigli pareri sulle leggi elettorali richieste dall'applicazione della presente Convenzione;

b) essa rivolge direttamente ai Parlamenti nazionali raccomandazioni onde favorire un'armonizzazione del sistema di elezione previsto all'articolo 3, con quello dell'elezione a suffragio universale diretto ».

RISOLUZIONE
RELATIVA ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

« *L'Assemblea Parlamentare Europea,*

afferma l'urgente necessità di un ampliamento delle sue competenze, in modo che essa possa esercitare le funzioni di un vero parlamento, in particolare un certo potere legislativo ed il controllo politico e di bilancio;

invita la Commissione per gli affari politici a presentare quanto prima proposte concrete tendenti ad ampliare i suoi poteri e le sue competenze ».

ALLEGATO B.

N° 391

ASSEMBLÉE NATIONALE
COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958
SECONDA LEGISLATURA

SECONDA SESSIONE ORDINARIA DEL 1962-1963

Registrato alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale il 12 giugno 1963.
Allegato al processo-verbale della seduta del 21 giugno 1963.

PROPOSTA DI LEGGE

che fissa la data delle elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

. PRESENTATA DAL DEPUTATO

ROSSI

dai membri dei gruppi del « Rassemblement démocratique » (1) e misto (2)

BLANCHO, DARRAS, DESCHIZEAUX, COUSTAU, ESCANDE, PIC, PRIVAT,
FRANCIS VALS,

e dai membri del gruppo socialista (3)

RENÉ PLEVEN, ABELIN, BAUDIS, CHARPENTIER, CHRISTIAN BONNET,
DIENESCH, FRÉVILLE, MICHEL JACQUET, LOUIS MICHAUD e PILLET,

(1) *Questo gruppo è composto dai deputati:* Alduy, Berthouin, Billères, Georges Bonnet, Bouthière Daviaud, Desouches, Ducos, Duhamel, Duraffour, Guy Ebrard, Robert Fabre, Maurice Faure, Fouet, de Fraissinette, François-Benard, Félix Gaillard, Gauthier, Grenet, Hersant, Juskiewinski, Massot, Miterrand, de Montesquiou, Morlevat, Péronnet, de Pierrebouurg, Ponsellé, Rossi, Sablé, Schloesing, Seramy, Mme Jacqueline Thome-Patenôtre, MM. Anthonin Ver, Zuccarelli.

(2) Achille-Fould, Barrière, Cazenave, Kir.

(3) *Questo gruppo è composto dai deputati:* MM. Augier, Raoul Bayou, Paul Béchard, Blanco, Boisson, Boulay, Boutard, Brettes, Cassagne, Chandernagor, Cornette, Couzinet, Darchicourt, Darras, Defferre, Dejean, Delmas, Delorme, Denvers, Derancy, Henri Duffaut, Dumortier, Dussarthou, Escande, Gilbert Faure, Fil, Forest, Gaudin, Gernez, Robert Lacoste, Lamarque-Cando, Tony Larue, Marceau Laurent, Le Gallo, Max Lejeune, Longequeue, Loustau, Magne, Jean Masse, Matalon, Lucien Milhau, Jules Moch, Guy Mollet, Pierre Monnerville, Montalat, Eugène Montel, Nègre, Notebart, Pavot, Philibert, Pic, Plancix, Privat, Raust, Regaudie, André Rey, Sauzedde, Schaffner, Spénale, Francis Vals, Var, Emmanuel Véry, Vignaux, Yvon.

RELAZIONE

SIGNORE E SIGNORI,

Mai come in questo momento il progetto europeo è stato così fragile.

Anche il suo primo esperimento, il Mercato Comune, non riesce a superare le sue polemiche, in mancanza di un potere politico che le possa comporre.

Solo un rilancio politico può ancora imprimere un ulteriore impulso alla costruzione europea e salvarla. Al di fuori di questa possibilità il Mercato comune diverrebbe un qualunque trattato commerciale con un pesante contenzioso e il nostro continente finirebbe per tornare al passato frazionamento.

È un fatto. Il Mercato Comune non è che la prima maglia di tutta una catena che dall'isolamento porta all'Europa organizzata.

A differenza del Trattato C. E. C. A., così preciso nelle sue norme, il Trattato di Roma non è che una raccolta di mete da raggiungere e di vie da seguire. Se è pur vero che lo spirito che animò i suoi promotori mirava anzitutto ad una maggior reciproca intesa prima di una riconciliazione politica, l'Europa, al tempo stesso, veniva impegnata per un ravvicinamento delle politiche economiche. Ma questa non è che una premessa. In seguito, superate le prime difficoltà, i risultati dovrebbero portare i popoli verso l'Europa, mentre i Governi, consci dell'impegno preso, dovrebbero accettare la realtà di specifiche istituzioni politiche.

In una parola, nessuno crede che l'iniziativa per un Mercato Comune possa trionfare se non sostenuta da un governo e da un Parlamento Europeo che possano difendere, nei momenti di *défaillance* questa stupefacente avventura.

Tutto è stato realizzato, tranne l'intesa politica.

Il rilancio ideale dovrebbe determinare evidentemente l'istituzione di un esecutivo e di un parlamento, in quanto questi due poteri, a conferma dei nostri principi democratici, costituirebbero le Istituzioni dell'Europa Unita.

Per l'esecutivo, l'iniziativa appartiene ai Governi. Spetta loro determinare, per questa Istituzione, una base politica non approfondita dal Trattato. Spetta loro giungere, soprattutto, ad un accordo con voto unanime.

Invece, il rilancio del Parlamento, non pone questi problemi poiché la natura di questa Assemblea è già stata precisata dal Trattato di Roma che ne ha previsto la composizione, le competenze e l'*elezione a suffragio universale*. D'altronde questa Assemblea ha formulato, in proposito, nel 1960, proposte concrete con particolare riguardo alle modalità di questa elezione e al numero dei seggi che di conseguenza, le saranno assegnati.

Ecco perché noi vi proponiamo di fissare una data per questa elezione.

Questa semplice decisione costituirà l'avvio del rilancio obbligando i Governi a rispettare il Trattato di Roma. Inoltre, attraverso questa elezione, la nostra Assemblea delimiterà al tempo stesso, la sua posizione e i suoi diritti nella vita nazionale e nella vita europea.

Cari colleghi, questo è un solenne appello che noi vi lanciamo.

Voi potete, con il vostro voto, offrire all'Europa una delle sue due Istituzioni definitive e meglio ancora offrirle una coscienza popolare. Poiché il giorno in cui i popoli voteranno per l'Europa, essi vi parteciperanno su un piano di parità.

Quel giorno, infatti, la grande unione che noi difendiamo al vostro fianco cesserà di appartenere al futuro, ai commercianti, ai tecnocrati, per appartenere ai cittadini.

Sarete dunque d'accordo di esigere che i sei Governi non ritardino questa scadenza oltre il quindicesimo anniversario della storica Dichiarazione del Presidente Schumann.

D'altronde, se i Governi trascendessero la volontà dei loro Parlamenti, nulla potrebbe impedire a questi ultimi, di designare nel loro seno i membri del Parlamento Europeo e farli poi eleggere a suffragio universale. Essendo tale la finalità del Trattato di Roma, questo non sarebbe che un avvio. Per tali motivi la nostra proposta prevede l'istituzione di una commissione incaricata di studiare le modalità per una tale elezione.

Ma questa non è che una alternativa. Non siamo ancora a questo punto. Ce lo auguriamo per la democrazia, per i diritti del Parlamento e per le fortune dell'Europa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO 1.

Le elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, previste dall'articolo 138 del Trattato di Roma, sono fissate al 9 maggio 1965.

ARTICOLO 2.

Il Governo farà conoscere prima del 31 dicembre 1963 le modalità per queste elezioni conformemente alle proposte formulate dal Parlamento Europeo.

ARTICOLO 3.

In mancanza di accordo tra i sei Governi, l'Assemblea nominerà una commissione incaricata di studiare le modalità per una elezione nazionale a suffragio universale dei rappresentanti della Francia al Parlamento Europeo.

ALLEGATO C.

Stampato N. IV/2338.

DIETA FEDERALE DELLA GERMANIA

IV LEGISLATURA

PROPOSTA

DEL DEPUTATO DR. MOMMER ED ALTRI DEL SPD
(Partito Socialista democratico Tedesco)

Piaccia alla Dieta Federale approvare:

La proposta di legge sulla elezione dei membri tedeschi al Parlamento Europeo.

La Dieta Federale ha deliberato la seguente legge:

ARTICOLO 1.

La Dieta Federale della Germania, in base all'articolo 138 del trattato del 25 marzo 1957 (*Gazzetta Ufficiale Federale II* pag. 766) istitutivo della Comunità Economica Europea ed all'articolo 108 del Trattato del 25 marzo 1957 (*Gazzetta Ufficiale Federale II* pag. 1014) istitutivo della Comunità Atomica Europea, come pure in base all'articolo 2 della Convenzione sugli Organi comuni per le Comunità europee del 25 marzo 1957 (*Gazzetta Ufficiale Federale II* pagina 1156) invia al Parlamento Europeo 36 deputati scelti nel proprio seno secondo le disposizioni di questa legge.

ARTICOLO 2.

La Dieta Federale di Germania nomina a deputati del Parlamento Europeo quei propri membri che erano stati designati in una speciale operazione elettorale su liste federali secondo i principî del suffragio col sistema proporzionale.

ARTICOLO 3.

Il Territorio Federale è un collegio elettorale unico.

ARTICOLO 4.

Ogni elettore dispone di un solo voto.

ARTICOLO 5.

(1) Per il diritto elettorale attivo e passivo valgono le disposizioni della Legge elettorale federale del 7 maggio 1956 (*Gazzetta Ufficiale Federale I* pag. 383) nel testo modificato dalla Legge elettorale federale del 14 febbraio 1964 (*Gazzetta Ufficiale Federale I* pag. 61).

(2) Eleggibile è solo colui che contemporaneamente si presenta candidato alla Dieta Federale di Germania.

ARTICOLO 6.

Gli organi elettorali sono gli stessi di quelli per le elezioni alla Dieta Federale di Germania.

ARTICOLO 7.

Per i contrassegni elettorali e per i certificati elettorali valgono le disposizioni dell'articolo 18 della Legge elettorale federale.

ARTICOLO 8.

(1) Le liste elettorali possono essere presentate soltanto da partiti che operano sull'intero territorio federale oppure in unione ad altri partiti che tutti insieme operano sull'intero territorio federale. Saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 19, commi 2 e 3.

(2) La lista elettorale di cui al comma 1 deve recare i nomi dei candidati in ordine numerico.

(3) Un candidato può essere proposto su una sola lista. Egli deve aver dato il proprio consenso per iscritto.

ARTICOLO 9.

(1) Il Comitato Elettorale Federale decide entro il 30° giorno precedente le elezioni sull'ammissione delle liste.

(2) Per il rigetto di una lista valgono analogicamente le disposizioni dell'articolo 29 della legge elettorale federale. La Commissione elettorale federale delibera dopo aver sentito il rappresentante del partito che l'ha presentata. La sua decisione è finale.

ARTICOLO 10.

(1) Le schede elettorali saranno stampate d'ufficio. In occasione delle elezioni esse saranno messe insieme alle schede elettorali per la Dieta Federale di Germania nella stessa busta ufficiale.

(2) La scheda elettorale deve recare la soprascritta « Elezione dei rappresentanti della Germania al Parlamento Europeo » e riportare i primi 10 nomi delle liste proposte.

(3) L'ordine delle liste sulla scheda elettorale sarà determinata secondo le disposizioni dell'articolo 31 comma 3 della Legge elettorale federale.

ARTICOLO 11.

(1) Per le operazioni elettorali valgono analogicamente le disposizioni degli articoli 32 a 36 della Legge elettorale federale.

(2) Per l'accertamento del risultato delle elezioni valgono analogicamente le disposizioni degli articoli 37 a 42 della Legge elettorale federale.

ARTICOLO 12.

(1) Per la verifica delle elezioni valgono analogicamente le disposizioni della Legge sulla verifica delle elezioni del 12 marzo 1951 (*Gazzetta Ufficiale Federale I* pag. 166).

(2) Per la ripetizione delle elezioni valgono analogicamente le disposizioni dell'articolo 44 della Legge elettorale federale.

ARTICOLO 13.

(1) Risultano eletti i candidati ai quali spetta un mandato secondo i principi del suffragio col sistema proporzionale purché siano risultati eletti anche alla Dieta Federale di Germania. Essi acquistano la veste di membro con la dichiarazione di accettazione della elezione alla Dieta Federale di Germania ed al Parlamento Europeo dinanzi al Presidente della Commissione Elettorale Federale, ma non prima della scadenza della legislatura dell'ultima Dieta Federale. L'eletto può rinunciare all'elezione al Parlamento Europeo ed accettare l'elezione alla Dieta Federale di Germania. L'accettazione dell'elezione al Parlamento Europeo senza l'accettazione dell'elezione alla Dieta Federale di Germania è inefficace.

(2) Il Presidente della Commissione Elettorale Federale comunica al Presidente della Dieta Federale di Germania quali candidati sono risultati designati secondo i principi del suffragio col sistema proporzionale ai sensi dell'articolo 2. Si deve tener conto dei soli candidati che siano stati contemporaneamente eletti alla Dieta Federale di Germania.

ART. 14.

Un deputato eletto al Parlamento Europeo perde il proprio seggio quando cessa di far parte della Dieta Federale di Germania (articolo 46 della Legge elettorale federale) o dichiara dinanzi al Presidente della Dieta Federale di Germania di dimettersi dal Parlamento Europeo.

ARTICOLO 15.

I seggi resisi liberi nel Parlamento Europeo saranno occupati mediante successione dei candidati tratti dalla lista alla quale il deputato cessante apparteneva. Il Presidente della Commissione Elettorale Federale ed il Presidente della Dieta Federale di Germania adottano le misure conformi alle disposizioni dell'articolo 15.

ARTICOLO 16.

Le disposizioni finali degli articoli 50 a 53 della Legge elettorale federale sono applicate analogicamente.

ARTICOLO 17.

Finché, in considerazione dell'articolo 2 del Trattato sui rapporti fra la Repubblica Federale di Germania e le Tre Potenze del 23 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale Federale 1955 II* pagina 105) in relazione alla Lettera dei tre Alti Commissari nel testo del 23 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale Federale 1955 II*, pagina 300); permangono ostacoli alla piena applicazione della presente legge nel « Land » Berlino; valgono le seguenti norme:

1°) Il numero dei deputati indicato all'articolo 1 viene ridotto a 34.

2°) Ad essi vengono aggiunti due deputati del « Land » Berlino con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) La Camera dei Deputati di Berlino elegge i deputati come pure un sufficiente numero di sostituti sulla base della composizione della Camera dei Deputati al momento delle elezioni alla Dieta Federale di Germania. Le relative proposte vengono fatte dalle frazioni e dai gruppi rappresentati in quel momento alla Camera dei Deputati. Gli eletti debbono appartenere ai deputati del « Land » Berlino inviati alla Dieta Federale di Germania secondo l'articolo 54 della Legge elettorale federale. Le disposizioni dell'articolo 54, n. 2, lettere b) e c) della Legge elettorale federale sono applicate analogicamente.

ARTICOLO 18.

La presente legge vale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1° della Terza Legge di estensione del 4 gennaio 1954 (*Gazzetta Ufficiale Federale I*, pagina 1), anche nel « Land » Berlino. Le ordinanze che saranno emanate in base alla presente legge valgono nel « Land » Berlino ai sensi dell'articolo 14 della Terza Legge di estensione.

ARTICOLO 19.

(1) La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Essa trova applicazione per la prima volta con l'elezione della V Dieta Federale di Germania.

(2) La sua validità verrà a cessare il giorno dell'entrata in vigore del Regolamento elettorale che deve essere emanato secondo le disposizioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.

Bonn, 10 giugno 1964.

DR. MOMMER, ERLER ed altri